

telefono
fax
e-mail

Via Dogana 16
091 814 40 02/03
091 814 44 46
dss-umc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

Funzionario
incaricato

**Ufficio del medico cantonale
650 Bellinzona**

telefono
e-mail

- Ai medici con libero esercizio
- Alle Direzioni degli Ospedali pubblici
- Alle Direzioni Cliniche private
- Alle Direzioni delle Case per anziani
del Cantone Ticino

Bellinzona

19 agosto 2016



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Info-med 04/2016

Ordine medico per il ricovero a scopo di cura o assistenza (art. 426 e segg. del Codice Civile Svizzero)

Gentile collega,
Egregio collega,

Con *Info medici 2005/06* il mio predecessore aveva indicato ai medici con libero esercizio nel Cantone Ticino le modalità d'utilizzo del "*Certificato medico per la richiesta di ricovero coatto urgente*", basato sul rispetto degli obblighi legali previsti dalla Legge sull'assistenza sociopsichiatrica cantonale (LASP), invitandoli ad utilizzarlo fin da subito. La prassi, allora istituita, ha definito le competenze mediche e ha uniformato la procedura concernente la privazione della libertà a scopo di cura di una persona con disturbi della salute mentale.

Con l'entrata in vigore, al 1. gennaio 2013, della revisione del Codice civile svizzero (CC) - che ridefinisce il nuovo diritto di protezione degli adulti (artt. 360 - 455) - anche la prassi relativa al ricovero che avviene senza - o contro - la volontà del paziente deve essere adattata alle nuove normative. In particolare, mi riferisco all'art. 426 CC inerente il "*Ricovero a scopo di cura o di assistenza*".

Prima di entrare nei dettagli della sua applicazione, colgo tuttavia l'occasione per richiamare la vostra attenzione sui principali nuovi diritti introdotti dal CC, la cui revisione ha voluto introdurre una maggior protezione dell'adulto garantendo a quest'ultimo la possibilità di autodeterminarsi nei rapporti terapeutici con i curanti, ponendo l'utente di fatto al centro delle cure. Per esercitare appieno il proprio diritto di autodeterminazione, il legislatore ha messo a disposizione degli strumenti attraverso i quali la volontà della persona può essere determinata, espressa e trasmessa in previsione di un'eventuale incapacità di discernimento futura.

I principali strumenti a disposizione di ogni adulto, previsti dal CC, si possono così riassumere:

- Il mandato precauzionale (art. 360 CC), il cui principio prevede che *“Chi ha l’esercizio dei diritti civili può incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali o di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento”*;

- Le direttive anticipate (art. 370 CC), il cui principio prevede che *“Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento.*

Egli può anche designare una persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Può impartire istruzioni alla persona designata.”

Qualora il paziente non abbia designato nelle Direttive o nel Mandato Precauzionale una persona specifica quale suo rappresentante nelle relazioni terapeutiche con i curanti, nel caso in cui divenga incapace di discernimento un elenco di persone con relativa ponderazione del diritto di rappresentanza è previsto all’art. 378 del CC.

Il rappresentante terapeutico può, ad esempio, dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari.

In sintesi si può affermare che per il personale curante le direttive del paziente incapace di discernimento o della persona con diritto di rappresentanza sono vincolanti, salvo nelle situazioni d’urgenza (art. 379 CC) o che violino le prescrizioni legali o se sussistono fondati dubbi che esse non esprimano la volontà libera o presumibile del paziente (art. 372 CC). Nel caso di non rispetto delle direttive, il medico è tenuto a iscrivere nella cartella clinica del paziente le ragioni per le quali non ha ottemperato ad esse.

Lo scopo generale del capo primo del diritto della protezione degli adulti (art.388 CC) prevede che *“Le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione...”*, principio di cui bisogna tenere conto per applicare l’art. 426 CC *“Ricovero a scopo di cura o assistenza”*.

In particolare, per poter effettuare un ricovero di una persona a scopo di cura e assistenza - cioè in assenza o contro la volontà della persona - sono necessarie quattro condizioni. Esse sono menzionate all’art. 426 CC e devono essere soddisfatte in maniera **cumulativa**:

- a) la persona in questione soffre di una turba psichica, disabilità mentale o versa in un grave stato di abbandono
- b) la persona ha bisogno di assistenza e cura
- c) l’assistenza o le cure in questione possono essere fornite solo in un istituto
- d) esiste un istituto appropriato per fornirle (e che sia disposto a farsene carico)

Il Messaggio del Consiglio federale sottolinea che la nuova disposizione di legge intende garantire che il *“(…) ricovero ordinato da un medico sia effettuato secondo una procedura corretta e rispettosa dei principi dello Stato di diritto. Trattandosi di una lesione della libertà personale, la decisione dev’essere presa con grande attenzione. È perciò fondamentale che il medico in persona esamini l’interessato (...) deve inoltre essere concesso, nella misura del possibile, il diritto di essere sentito (...) Va dunque informato in modo comprensibile sui motivi all’origine del ricovero e deve essergli data l’opportunità di esprimere il suo parere, a patto che sia in grado di farlo.”*

Considerato il sopraccitato Messaggio del Consiglio Federale e le conseguenti modifiche legali del nuovo "Ordine medico per ricovero a scopo di cura o di assistenza" (allegato), quest'ultimo è stato formulato e adattato secondo gli artt. 429 e 430 CC, che disciplinano la materia nel modo seguente:

Art. 429¹ I Cantoni possono designare medici abilitati a ordinare, in aggiunta all'autorità di protezione degli adulti, un ricovero per una durata stabilita dal diritto cantonale. Questa durata non può eccedere le sei settimane.
² Il ricovero ordinato dal medico termina al più tardi alla scadenza della durata stabilita, sempre che non sussista una decisione di ricovero esecutiva dell'autorità di protezione degli adulti.
³ L'istituto decide sulla dimissione.

Art. 430¹ Il medico in persona esamina l'interessato e lo sente.
² La decisione di ricovero contiene almeno le seguenti indicazioni:
1. il luogo e la data dell'esame;
2. il nome del medico;
3. la diagnosi, i motivi e l'obiettivo del ricovero;
4. l'indicazione dei mezzi d'impugnazione.
³ Salvo che il medico o il giudice competente decida altrimenti, l'impugnazione non ha effetto sospensivo.
⁴ All'interessato è consegnato un esemplare della decisione di ricovero; un altro esemplare è esibito all'istituto al momento dell'ammissione dell'interessato.
⁵ Per quanto possibile, il medico informa per scritto una persona vicina all'interessato sul ricovero e sul diritto di adire il giudice.

V'invito quindi ad approfondire di persona i contenuti delle modifiche del Codice civile svizzero, che presenta importanti risvolti per l'attività quotidiana del medico.

Rammento che il ricovero in assenza o contro la volontà della persona è una privazione della libertà a tutti gli effetti e sottostà a una serie di requisiti anche sotto il profilo giuridico.

Invito tutti i medici che saranno chiamati a ordinare un ricovero a scopo di cura e assistenza in virtù del nuovo diritto di protezione degli adulti a utilizzare da subito il nuovo "Ordine di ricovero" oggetto di questa comunicazione, ciò che garantirà il rispetto della legalità.

Il formulario di Ordine medico e la lettera modello possono essere scaricati dal seguente sito internet: **www.ti.ch/med (cercare sotto: sportello - Circolari informative a tutti i medici)**

Confidando nella vostra preziosa collaborazione, ringrazio sentitamente e porgo cordiali saluti.

Il Medico cantonale
G. Merlani

Ordine medico per la richiesta di ricovero a scopo di cura o assistenza ex art. 426 e segg. del Codice civile svizzero (CC)

Notifica di ricovero a scopo di cura o di assistenza art.426 CC